

FONDAZIONE

“Bartolomea Spada – Schilpario – Valle di Scalve”
O.N.L.U.S.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE



STATUTO

EDIZIONE n/04		
REVISIONI		
N.	Descrizione	Data
0		Gennaio 2004
1	Inserimento indice, modifiche grafiche	Gennaio 2007
2	Definizione edizione	Febbraio 2007
3	Soppressione commi c) ed e) Art.2, modifiche Art. 15	Aprile 2007

INDICE

Articolo 1	Denominazione – Origine – Sede	pagina 2
Articolo 2	Scopi della Fondazione	pagina 2
Articolo 3	Patrimonio della Fondazione	pagina 3
Articolo 4	Mezzi finanziari	pagina 3
Articolo 5	Organi della Fondazione	pagina 4
Articolo 6	Consiglio d'Amministrazione	pagina 4
Articolo 7	Durata e rinnovo del Consiglio d'Amministrazione	pagina 4
Articolo 8	Cessazione dei Consiglieri	pagina 5
Articolo 9	Riunioni del Consiglio d'Amministrazione	pagina 5
Articolo 10	Poteri del Consiglio d'Amministrazione	pagina 6
Articolo 11	Il Presidente	pagina 6
Articolo 12	Il Revisore dei Conti	pagina 7
Articolo 13	Esercizio finanziario	pagina 7
Articolo 14	Utili	pagina 7
Articolo 15	Estinzione	pagina 7

ART. 1

DENOMINAZIONE - ORIGINE - SEDE

E' costituita, ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione "Bartolomea Spada-Schilpario – Valle di Scalve" O.N.L.U.S., con sede legale in Schilpario via Soliva n.18 provincia di Bergamo e persegue le proprie finalità solidaristiche in ambito regionale.

Essa trae origine da un legato testamentario della signora Bartolomea Spada (1820-1894) con il quale venivano lasciati, alla locale Congregazione di Carità, rendite e terreni per l'erezione di un "Ospedale" per i poveri infermi della parrocchia di Schilpario.

Prima come ente morale (R.D. 3 agosto 1898), poi come Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, ha continuato la propria missione sociale erogando prestazioni di assistenza sociale e socio sanitaria a favore di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni sociali, familiari, fisiche, psichiche.

La presente trasformazione in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro avviene in forza del D.Lgs. 04/05/2001 n° 207 e della L.R. 13/02/2003 n° 1.

La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta ai terzi, la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "O.N.L.U.S."

ART. 2

SCOPI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si propone di svolgere attività di pubblica utilità nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, subentrando a tutti gli effetti negli ambiti in precedenza occupati dall'I.P.A.B. suddetta, adeguandoli ed ampliandoli in ragione dei bisogni socio-assistenziali e sanitari del territorio di riferimento e degli utenti che ad essa si rivolgono.

In particolare si propone di:

- a) ospitare, per libera scelta delle stesse, persone in stato di bisogno, in condizioni di fragilità, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti;
- b) fornire agli ospiti tutte le prestazioni finalizzate alla cura, alla riabilitazione, all'assistenza ed al mantenimento della loro autonomia, assicurando altresì un'assistenza spirituale e religiosa;
- c) adeguare costantemente le prestazioni e i servizi erogati alle indicazioni legislative nazionali e regionali, nonché all'evoluzione dei bisogni e degli interessi tutelati;
- d) promuovere stili gestionali volti alla valorizzazione e al coinvolgimento di tutte le risorse umane e al miglioramento continuo del clima organizzativo;
- e) promuovere periodicamente momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore in esso operanti;
- f) promuovere interventi nei confronti delle famiglie, delle reti amicali o parentali, anche mediante l'apertura dei servizi al territorio, al fine di stimolare la capacità di autorganizzarsi e di fornire prestazioni al proprio interno;
- g) partecipare alla progettazione ed alla gestione del sistema integrato della rete dei servizi alla persona, anche mediante una diversificazione dell'offerta delle proprie prestazioni, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in materia;

- l) collaborare con le strutture ambulatoriali ed ospedaliere, con i medici di medicina generale e con i servizi sociali, con particolare riferimento alle dimissioni delle persone con problemi di autosufficienza o in condizioni di fragilità.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, nonché il trattamento degli ospiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi alle norme e prescrizioni di riferimento.

La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività diverse da quelle indicate al comma precedente, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3

PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili risultanti dalla perizia di stima redatta in data 08/08/2003, e dai beni mobili risultanti dall'inventario redatto in data 14/07/2003, approvati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ente con deliberazione n° 52 del 19/09/2003, e successive modificazioni.

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

È comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio della Fondazione.

ART. 4

MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo:

- a) rendite patrimoniali;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;
- d) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio d'Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore dei Conti.

ART. 6

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, compreso il Presidente.

E' componente di diritto il Reverendo Parroco pro-tempore della Parrocchia "S. Antonio di Padova" di Schilpario (Bg).

Tre componenti saranno nominati dal Sindaco pro-tempore del Comune di Schilpario (Bg).

Un componente sarà nominato dal Presidente pro-tempore della Comunità Montana Valle di Scalve.

I componenti di nomina pubblica saranno scelti fra persone di comprovata esperienza nei settori propri delle finalità istituzionali della Fondazione.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione durano in carica tre anni, a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio, e possono essere rinominati.

Il Consiglio d'Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente, la seduta di insediamento è presieduta dal Consigliere più anziano di età.

La carica è gratuita, saranno rimborsate le spese conseguenti e necessarie all'esercizio della stessa.

ART. 7

DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione, secondo quanto previsto dall'articolo precedente.

Entro due mesi dalla data di scadenza dell'organo, dovrà essere richiesta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio d'Amministrazione.

ART. 8

CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI

In caso di cessazione (morte o dimissioni) di uno dei Consiglieri, il Presidente della Fondazione (o suo delegato) ne darà comunicazione al soggetto competente alla nomina, affinché provveda immediatamente alla sostituzione; analoga comunicazione dovrà essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

La mancanza di maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comporta in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

ART. 9

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente che su richiesta scritta e motivata di almeno tre Consiglieri.

Le riunioni sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente, contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Nel libro verbale delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verranno riportate, in ordine cronologico, i provvedimenti adottati dalla Fondazione, che dovranno essere sottoscritti dagli intervenuti.

Quando qualcuno si allontani o si rifiuti di firmare ne verrà fatta espressa menzione nel relativo verbale.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione adotta validamente i propri provvedimenti organizzativi e gestionali con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ART. 10

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere il Presidente della Fondazione, nella prima seduta di insediamento;
- b) nominare il Revisore dei Conti e stabilirne il relativo compenso;
- c) approvare il bilancio della Fondazione;
- d) programmare gli indirizzi per l'attività e la gestione dell'Ente, ai quali dovrà informarsi l'azione gestionale della Fondazione;
- e) approvare i documenti di programmazione e di gestione;
- f) approvare le convenzioni, gli investimenti e le eventuali alienazioni del patrimonio della Fondazione;
- g) ratificare le assunzioni del personale e le collaborazioni con professionisti o con cooperative esterne;
- h) sovrintendere alla corretta gestione dei servizi e del sistema di classificazione degli ospiti, secondo le regole previste dalla normativa nazionale e regionale, in materia di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che erogano prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria.

Le competenze elencate non sono delegabili.

ART. 11

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio. E' il "datore di lavoro" del personale della Fondazione.

Il Presidente è nominato al suo interno dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, con voto favorevole della metà più uno dei suoi componenti.

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione;
- b) curare l'esecuzione degli atti e dei provvedimenti adottati dalla Fondazione;
- c) verificare, di concerto con lo staff sanitario ed amministrativo, la corretta gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché l'osservanza dello Statuto;
- d) adottare, in caso d'urgenza, ogni provvedimento indifferibile ed indispensabile al corretto funzionamento della Fondazione, sottoponendolo a ratifica del Consiglio entro dieci giorni dalla sua adozione.

Nell'espletamento del proprio mandato il Presidente potrà delegare funzioni gestionali e organizzative, relative al personale e ai servizi, a persone di comprovata esperienza professionale.

In caso di assenza o impedimento le funzioni di Presidente della Fondazione saranno espletate dal Consigliere più anziano di età.

ART.12

REVISORE DEI CONTI

Il controllo sulla gestione economico-finanziaria della Fondazione è esercitato dal Revisore dei Conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche di diritto privato.

Il Revisore dura in carica tre anni e può essere riconfermato; deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Revisore può intervenire alle sedute del Consiglio di Amministrazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato verrà data idonea informativa allo stesso Consiglio.

Il Revisore dei Conti redige la relazione annuale al bilancio.

ART. 13

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, tale documento dovrà rispondere ai requisiti di chiarezza e completezza e dovrà essere accompagnato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti.

ART. 14

UTILI

Gli eventuali utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 15

ESTINZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.